



Allegato al Manifesto di Studi del Dipartimento di Scienze della Salute:

Linee Guida del Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Medicina e Chirurgia (LM-41)

Le linee guida del Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia (LM-41) definiscono criteri e modalità operative per la gestione di trasferimenti, riconoscimento crediti e carriera pregressa, svolgimento e recupero dei tirocini (TDP e TPV), esoneri dalla frequenza, obsolescenza dei crediti acquisiti e accesso agli insegnamenti da parte di studenti di altri corsi dell'Università della Basilicata. Tali linee guida rappresentano uno strumento operativo essenziale per studenti, docenti e strutture amministrative, favorendo una gestione coerente ed efficace del percorso di studi.

Indice

| | |
|--|---|
| A) Trasferimenti in ingresso, passaggi di corso e riconoscimento dei crediti e della carriera pregressa .. | 1 |
| B) Tirocini didattico pratici e pratico valutativi | 2 |
| C) Modalità di recupero in caso di mancato soddisfacimento degli obblighi di frequenza per gli insegnamenti e per i tirocini didattico-pratici (TDP) | 2 |
| D) Modalità di recupero in caso di mancato soddisfacimento degli obblighi di frequenza per i tirocini pratico-valutativi (TPV)..... | 3 |
| E) Esonero dalla frequenza alle lezioni e ai tirocini | 3 |
| F) Obsolescenza nel riconoscimento dei crediti acquisiti della carriera pregressa. | 3 |
| G) Insegnamenti scelti da studenti iscritti ad altri Corsi di Laurea dell'Università della Basilicata..... | 4 |

A) Trasferimenti in ingresso, passaggi di corso e riconoscimento dei crediti e della carriera pregressa

1. I trasferimenti e i passaggi di corso sono consentiti esclusivamente per gli anni successivi al primo.
2. L'ammissione ai trasferimenti e ai passaggi di corso per gli anni successivi al primo è subordinata alla disponibilità di posti effettivamente vacanti, nel rispetto del numero programmato stabilito dall'Ateneo, in conformità con la normativa nazionale.
3. Le procedure per il trasferimento e il passaggio di corso sono disciplinate da un apposito bando, emanato annualmente dall'Ateneo nell'occorrenza di posti effettivamente vacanti. La collocazione utile in graduatoria del candidato è condizione necessaria per l'istruttoria riportata nei punti successivi.
4. Possono essere iscritti ad anni successivi al primo del Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Medicina e Chirurgia (LM-41), le candidate e i candidati utilmente collocati in graduatoria che soddisfano almeno una delle seguenti condizioni, con le priorità indicate di seguito:
 - a) Le studentesse e gli studenti iscritti al Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Medicina e Chirurgia (Classe LM-41) presso un Ateneo italiano, comunitario o extracomunitario, con titoli equivalenti alla Classe LM-41.
 - b) Le studentesse e gli studenti al Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Odontoiatria e Protesi Dentaria (Classe LM-46) presso un Ateneo italiano, comunitario o extracomunitario (titoli equivalenti alla Classe LM-46) ovvero Laureati in Odontoiatria e Protesi Dentale. Per tali candidati, la partecipazione al bando (riportato al punto 3) è limitata ai posti vacanti nel II e III anno di corso.

- c) Le studentesse e gli studenti e/o le laureate e laureati in un altro Corso di Laurea a vocazione biomedico-sanitaria presso un Ateneo italiano, comunitario o extracomunitario. Per tali candidati, la partecipazione al bando (riportato al punto 3) è limitata ai posti vacanti nel II anno di corso.
5. Per poter essere ammessi ad anni successivi al secondo, le candidate e i candidati devono aver conseguito un numero minimo di CFU, riconosciuti come validi nel piano didattico del Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Medicina e Chirurgia (LM-41) dell'Ateneo, da un'apposita commissione nominata dall'Ateneo. La ripartizione è la seguente:
 - a) Per l'iscrizione al II anno di corso, deve sussistere l'iscrizione al I anno nel Corso di Laurea di provenienza ed il conseguimento di almeno 30 CFU nella carriera pregressa della candidata o del candidato;
 - b) Per l'iscrizione al III anno di corso, deve sussistere l'iscrizione al II anno nel Corso di Laurea di provenienza ed il conseguimento di almeno 60 CFU nella carriera pregressa della candidata o del candidato;
 - c) Per l'iscrizione al IV anno di corso, deve sussistere l'iscrizione al III anno nel Corso di Laurea di provenienza ed il conseguimento di almeno 90 CFU nella carriera pregressa della candidata o del candidato;
 - d) Per l'iscrizione al V anno di corso, deve sussistere l'iscrizione al IV anno nel Corso di Laurea di provenienza ed il conseguimento di almeno 120 CFU nella carriera pregressa della candidata o del candidato;
 - e) Per l'iscrizione al VI anno di corso, deve sussistere l'iscrizione al V anno nel Corso di Laurea di provenienza ed il conseguimento di almeno 150 CFU nella carriera pregressa della candidata o del candidato.
6. Le studentesse e gli studenti iscritti al Corso di Laurea a Ciclo Unico in Medicina e Chirurgia (LM-41) presso un Ateneo italiano, comunitario o extracomunitario, che abbiano effettuato l'ultima iscrizione al sesto anno o fuori corso del precedente percorso formativo, possono concorrere per i posti eventualmente disponibili al sesto anno.
7. Le laureate o i laureati in Medicina e Chirurgia presso un Ateneo estero o comunitario possono richiedere il riconoscimento del titolo accademico estero secondo quanto previsto dall'Art. 11 del Regolamento Studenti.

B) Tirocini didattico pratici e pratico valutativi

1. I tirocini didattico-pratici (TDP) e i tirocini pratico-valutativi (TPV) sono disciplinati da specifici regolamenti, che ne definiscono le modalità di accesso e svolgimento, pubblicati sul sito del DiSS.
2. Le attività dei TDP e TPV previste dal CdS LM-41 possono essere frequentate esclusivamente dalle studentesse e dagli studenti iscritti al Corso di Laurea a Ciclo Unico in Medicina e Chirurgia (Classe LM-41) dell'ateneo.

C) Modalità di recupero in caso di mancato soddisfacimento degli obblighi di frequenza per gli insegnamenti e per i tirocini didattico-pratici (TDP)

1. L'obbligo di frequenza previsto dal Corso di Laurea a Ciclo Unico in Medicina e Chirurgia (Classe LM- 41) dell'ateneo è pari almeno al 67% per gli insegnamenti, singoli o integrati in moduli, con o senza tirocinio didattico-pratico (Art. 9 del Regolamento Didattico).
2. A tal proposito, si specifica che la frequenza a ciascun modulo, insegnamento e/o attività di tirocinio didattico-pratico, non potrà in alcun caso essere inferiore al 30%. Ad esempio, in un insegnamento integrato composto da un Modulo A e da un Modulo/Tirocinio B, se la frequenza risulta pari al 60% per il Modulo A e al 20% per il Modulo/Tirocinio B, il requisito di frequenza non sarà soddisfatto, poiché il secondo modulo non raggiunge la soglia minima del 30%. Il mancato raggiungimento di questa soglia comporterà l'esclusione delle ore frequentate dal computo del monte ore complessivo previsto per l'insegnamento integrato (composto da moduli e tirocini o dai soli moduli) o per l'insegnamento che includa attività didattica frontale e di tirocinio.
3. È possibile recuperare le frequenze non soddisfatte, secondo le modalità stabilite dal Consiglio.
4. Le modalità di recupero delle frequenze sono regolamentate in base a tre categorie di studentesse e studenti:

- a) con frequenza inferiore al 33%. La studentessa o lo studente che abbia soddisfatto meno del 33% delle ore di didattica frontale previste per il corso dovrà frequentare nuovamente i corsi di insegnamento o i moduli componenti l'insegnamento, acquisendo la frequenza minima prevista pari al 67% delle ore complessive di corso.
- b) Con frequenza compresa tra il 33% e il 66%. La studentessa o lo studente che abbia soddisfatto una frequenza tra il 33% e il 66% delle ore di didattica frontale previste per l'insegnamento, non potrà sostenere la prova di verifica nelle due sessioni d'esame successive alla fine del semestre.

A titolo esemplificativo, si riportano le seguenti fattispecie:

- per gli insegnamenti del primo semestre, l'esame potrà essere sostenuto a partire dalla Sessione III dello stesso anno solare (settembre-dicembre);
- per gli insegnamenti del secondo semestre, l'esame potrà essere sostenuto a partire dalla Sessione I dell'anno solare successivo (gennaio-marzo).

5. La studentessa o lo studente che rientrasse nella condizione di cui al punto b), comma 2, art. 5, per poter sostenere la prova finale, dovrà recuperare le frequenze secondo modalità definite dal docente responsabile dell'insegnamento, previa consultazione con i docenti dei singoli moduli. Il recupero delle frequenze (pari al 67%) sarà certificato dal docente responsabile, che invierà una comunicazione ai responsabili del rilevamento delle presenze per il CdS LM41. I responsabili del rilevamento, a loro volta, inoltreranno la comunicazione alla segreteria studenti, che provvederà ad abilitare lo studente alla prenotazione dell'esame tramite il sistema ESSE3.

D) Modalità di recupero in caso di mancato soddisfacimento degli obblighi di frequenza per i tirocini pratico-valutativi (TPV)

1. In conformità al D.M. n. 8 del 2 aprile 2020, l'attività formativa professionalizzante, prodromica al conseguimento del titolo accademico abilitante, prevede il conseguimento di 60 CFU, di cui 15 CFU devono essere dedicati al tirocinio pratico-valutativo (TPV), ai sensi dell'art. 3 del D.M. 9 maggio 2018, n. 58 e ss.mm.ii.
2. L'obbligo di frequenza per ciascuno dei TPV (uno in Area della Medicina Generale, uno in Area della Medicina interna, uno in Area della Chirurgia generale) è fissato al 90% del tempo in ore previsto dalle attività (Art. 9 del Regolamento Didattico).
3. I TPV sono svolti al sesto anno di corso sotto la supervisione di uno o più tutor clinici delle Aree Generali, Medicina Interna e Chirurgia Generale, designati annualmente dal Consiglio di CdS LM- 41.
4. Se una studentessa o uno studente non soddisfacesse il succitato obbligo di frequenza previsto dai TPV, sarà obbligata/o a recuperare le ore di tirocinio, secondo le modalità stabilite con il/i tutor clinico/i e approvate dal Consiglio. Ove non fosse possibile recuperare le ore nel periodo accademico in corso, lo studente dovrà ripetere il TPV o parte di esso nel successivo anno accademico, stabilito dal Consiglio.

E) Esonero dalla frequenza alle lezioni e ai tirocini

1. Le studentesse e gli studenti possono richiedere l'esonero totale o parziale dalla frequenza alle lezioni e ai tirocini esclusivamente in caso di gravi problemi di salute che impediscano la partecipazione alle attività didattiche per un periodo pari o superiore ai quattordici (14) giorni consecutivi.
2. La richiesta deve essere corredata da idonea certificazione medica rilasciata da una struttura del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) o dal medico curante, attestante l'impossibilità di frequentare le attività didattiche e di tirocinio (con esplicito riferimento al periodo pari o superiore ai 14 giorni consecutivi).
3. La domanda di esonero deve essere presentata tempestivamente al Coordinatore, che provvederà a sottoporla all'approvazione del Consiglio di CdS.

F) Obsolescenza nel riconoscimento dei crediti acquisiti della carriera pregressa

1. I crediti formativi universitari (CFU) rappresentano l'unità di misura del carico di lavoro dello studente per l'acquisizione di conoscenze e competenze in un determinato ambito disciplinare.

2. Per gli effetti dell'evoluzione continua delle discipline accademiche e professionali, i CFU possono perdere progressivamente il loro valore aggiornato nel tempo e, pertanto, ritenuti obsoleti e non riconosciuti.
3. Il Consiglio al Corso di Laurea a Ciclo Unico in Medicina e Chirurgia (Classe LM-41) dell'ateneo stabilisce che i CFU conseguiti dagli studenti mantengono di norma la loro validità per un periodo massimo di sette (7) anni a decorrere dalla data del loro ottenimento. Trascorso tale termine, i crediti possono essere ritenuti obsoleti e, pertanto, non più utilizzabili ai fini del completamento del percorso di studi.
4. In presenza di particolari condizioni, quali interruzioni degli studi per gravi e documentati motivi o eventuali deroghe stabilite dalla normativa vigente, il Consiglio del Corso di Laurea a Ciclo Unico in Medicina e Chirurgia (Classe LM-41) dell'ateneo potrà prevedere proroghe o specifiche integrazioni da richiedere allo studente al fine di riconoscere i CFU. Tali integrazioni devono essere concordate con i docenti del Consiglio competenti nelle discipline per le quali lo studente richiede il riconoscimento.

G) Insegnamenti scelti da studenti iscritti ad altri Corsi di Laurea dell'Università della Basilicata

1. Gli insegnamenti attivati nel percorso formativo del Corso di Laurea a Ciclo Unico in Medicina e Chirurgia (Classe LM-41) dell'ateneo possono essere scelti come singoli insegnamenti da parte delle studentesse e degli studenti iscritti ad altri corsi di laurea dell'ateneo, a condizione che siano insegnamenti del triennio di base e preclinico (dal primo al terzo anno incluso) che NON prevedano attività pratico-cliniche (TDP).
2. Considerata la specificità degli obiettivi formativi relativi agli insegnamenti che prevedono tirocini clinici (TDP) del triennio clinico (dal quarto al sesto anno), tali attività didattiche NON sono mai selezionabili da studenti non iscritti al CdS LM-41 dell'ateneo.
3. Le attività didattiche elettive (ADE) e i tirocini a libera scelta (TLS) NON possono essere scelte.
4. Non possono essere scelti i singoli moduli degli insegnamenti integrati, ma esclusivamente l'intero insegnamento integrato.
5. Il numero massimo di studentesse e studenti contemplati al comma 1 di codesto articolo e ammessi a frequentare singoli insegnamenti non potrà comunque superare il 10% del numero programmato per la coorte di riferimento.
6. Il Consiglio ammetterà le richieste sulla base di criteri temporali di ricevimento delle medesime alla segreteria studenti e fino al raggiungimento di quanto previsto al comma 4 di codesto articolo.
7. Le studentesse e gli studenti ammessi a seguire i corsi di insegnamento osserveranno l'obbligo di frequenza, previsto dal Regolamento Didattico del Corso di Laurea a Ciclo Unico in Medicina e Chirurgia (Classe LM-41) dell'ateneo, e non potranno sostenere l'esame finale (verifica di profitto) se non avranno inderogabilmente soddisfatto la frequenza pari o maggiore del 67% delle ore previste per l'insegnamento scelto. La frequenza sarà accertata dal Docente responsabile dell'insegnamento, secondo le disposizioni individuate dal Consiglio del Corso di Laurea a Ciclo Unico in Medicina e Chirurgia (Classe LM-41) dell'ateneo.